



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.liziorbruno@comune.scarlino.gr.it



REGOLAMENTO

per l'APPLICAZIONE

dell'IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n. 126 del 21.12.1998

COME MODIFICATO CON DELIBERA :

CC. n. 18 del 30.03.2006

CC. n. 11 del 31.03.2008



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.lizziBruno@comune.scarlino.gr.it



INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Art. 4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale

Art. 5 bis – Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 6 - Riduzioni di imposta

Art. 7 - Esenzioni

TITOLO III

DENUNCIE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazione e denuncia

Art. 9 - Versamenti

Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti

Art. 11 - Accertamenti

Art. 12 - Attività di controllo

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Contenzioso

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 15 - Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Norme di rinvio



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE
tel. 0566/38505 - fax 0566/37401
e-mail: c.liziorbruno@comune.scarlino.gr.it



Art. 17 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Scarlino (GR), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.lizziobruno@comune.scarlino.gr.it



obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno d'imposta e/o per quelli precedenti, ai fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini ICI, semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazione rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 12.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE
tel. 0566/38505 - fax 0566/37401
e-mail: c.lizziobruno@comune.scarlino.gr.it



Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dall'organo competente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 Abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto ed i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

Oltre a quelle previste dalla legge, ovvero:

- a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicato la casa coniugale;

sono assimilate all'abitazione principale:

- e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (solo genitori e figli o viceversa);
- g) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui sopra spettano sia l'aliquota ridotta che le detrazioni d'imposta previste dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 8 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 504/1992. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 così come previsto dall'art. 8 comma 2-ter del



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.lizibruno@comune.scarlino.gr.it



D.Lgs. 504/92.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

L'organo competente proporrà con proprio atto, entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio di Previsione, aliquote e detrazioni ai sensi dell'art. 4 e art. 6 del presente regolamento.

ART. 5 Bis Pertinenze dell'abitazione principale

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni dell'imposta, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, limitatamente a n. 2 unità delle quali un solo garage o posto auto (C/6 o C/7) e una sola cantina o ripostiglio (C/2).

Alle suddette pertinenze si applica l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale.

Se le detrazioni d'imposta previste dall'art. 6 comma 2 e dall'art. 8 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 504/1992 non trovano totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la residua disponibilità diminuisce l'imposta dovuta sulle pertinenze.

Art. 6 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.lizziobruno@comune.scarlino.gr.it



L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 Dichiarazione e denuncia di variazione

Per gli obblighi di presentazione della dichiarazione e/o denuncia di variazione, si applicano le disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. 504/1992, utilizzando esclusivamente i modelli approvati con decreto ministeriale.

La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro trenta



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO
Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE
tel. 0566/38505 - fax 0566/37401
e-mail: c.lizibruno@comune.scarlino.gr.it



giorni dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.

L'omissione della dichiarazione e della denuncia di variazione è punita con le sanzioni previste dal regolamento apposito.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione resta in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per via telematica, da accertare con provvedimento dell'Agenzia del Territorio in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito in Legge 4.08.2006 n. 248, come modificato dal comma 174 dell'art. 1 della L. 296/2006

Si precisa che resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o denuncia di variazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano desumibili dalla banca dati catastali

Art. 9 Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta;

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario. Le modalità saranno stabilite con deliberazione dell'organo competente.

Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti

Con deliberazione dell'organo competente i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione;
- c) in caso di successione per morte i versamenti possono essere ritardati sino a 6 mesi dalla data della morte senza alcun aggravio.

Art. 11 Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE
tel. 0566/38505 - fax 0566/37401
e-mail: c.liziorbruno@comune.scarlino.gr.it



L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Art. 12 Attività di controllo

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguitando obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili, od altro.

Nell'ambito di controllo del tributo, ai sensi dell'art. 3 comma 57, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 , con atto della Giunta Comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 13 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica che il contribuente non abbia debiti pendenti nel confronti del Comune, nel qual caso verranno sospesi i termini del rimborso fino a che non verranno versati, da parte del contribuente, le somme dovute al Comune e/o si provvederà alla compensazione con quanto dovuto

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E
RISORSE FINANZIARIE
tel. 0566/38505 - fax 0566/37401
e-mail: c.liziorbruno@comune.scarlino.gr.it



Art. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico- edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso

Si precisa che non si procederà al rimborso dell'imposta pagata qualora, nelle aree soggette a piani attuativi di iniziativa privata, gli aventi titolo non abbiano stipulato entro la vigenza del Regolamento Urbanistico la convenzione del piano stesso o quanto meno non si siano impegnati verso il Comune con atto unilaterale d'obbligo a dare attuazione alla pianificazione. Il rimborso non è pertanto spettante qualora, in seguito alla revisione dello strumento urbanistico, l'area perda la potenzialità edificatoria.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia n. 1 • <http://www.comune.scarlino.gr.it>

SETTORE 3 – BILANCIO PROGRAMMAZIONE E

RISORSE FINANZIARIE

tel. 0566/38505 - fax 0566/37401

e-mail: c.liziorbruno@comune.scarlino.gr.it



Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 15 Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 Entrata in vigore

Il presente regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2008.